

proposta di regolamento n. 16/09

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 maggio 2009

—————

DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TUTELA DELLA SALUTE
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24, COMMA 4,
DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13

—————

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale";

Considerato che l'articolo 24, comma 4, della legge sopra citata stabilisce che si definiscono con apposito regolamento la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini, istituiti in ogni Azienda del servizio sanitario e in ogni Zona territoriale dal comma 3 dell'articolo medesimo;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio sa-

lute, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TUTELA DELLA SALUTE
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24, COMMA 4,
DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13**

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, istituiti nelle aziende del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).

Art. 2
(Composizione dei comitati)

1. I comitati di cui all'articolo 1, istituiti a livello aziendale, sono composti da:

- a) il direttore generale dell'azienda o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;
- c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di partecipazione riconosciute a livello regionale e presenti a livello aziendale;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nell'azienda, designato dal direttore generale fra i direttori dei dipartimenti;
- e) il dirigente dell'area infermieristico-ostetrica aziendale;
- f) per l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR):
 - 1) il presidente del collegio dei direttori di zona;
 - 2) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;
 - 3) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari.

2. I comitati di cui all'articolo 1, istituiti a livello di zona territoriale dell'ASUR, sono composti da:

- a) il direttore di zona o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il responsabile dell'URP zonale;
- c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di partecipazione riconosciute a livello regionale e presenti a livello zonale;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nella zona, designato dal direttore di zona fra i direttori dei dipartimenti;

- e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;
- f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari;
- g) il responsabile dell'area infermieristico-ostetrica zonale;
- h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nella zona.

3. I comitati di cui all'articolo 1, istituiti a livello di presidio di alta specializzazione, sono composti da:

- a) il direttore di presidio o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il responsabile dell'URP di presidio;
- c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di partecipazione riconosciute a livello regionale e presenti a livello di presidio;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nel presidio, designato dal direttore di presidio fra i direttori dei dipartimenti;
- e) il responsabile dell'area infermieristico-ostetrica del presidio.

Art. 3
(Compiti dei comitati)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2003, i comitati di partecipazione hanno i seguenti compiti:

- a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale;
- b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comitati, in particolare:

- a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e all'attuazione, a livello locale, dei profili assistenziali e di ogni altra attività che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività socio-assistenziali;
- b) garantiscono, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l'infor-

- mazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l'apporto delle associazioni di partecipazione;
- c) propongono le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatiche, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
- d) nell'ambito delle azioni di cui alla lettera c), curano in special modo la proposta, l'attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami della qualità percepita e della garanzia del comfort per i servizi sanitari di ricovero ambulatoriali e territoriali;
- e) presentano alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:
- 1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e dei piani comunitari per la salute;
 - 2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;

- 3) all'identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
- 4) all'attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

Art. 4

(Funzionamento dei comitati)

1. Le funzioni di segreteria dei comitati sono svolte da:

- a) il responsabile dell'URP aziendale, per i comitati di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) il responsabile dell'URP zonale, per i comitati di cui all'articolo 2, comma 2;
- c) il responsabile dell'URP di presidio, per i comitati di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Per garantire l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, il presidente convoca il rispettivo comitato con cadenza almeno bimestrale.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Le aziende, le zone territoriali e i presidi di alta specializzazione costituiscono i comitati di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.